Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Mercoledì, 26 settembre** — **Numero 227**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

		anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:		L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:		» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:		» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungano le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzione vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

Si avverte che, a datare dal 1° settembre, a norma del Decreto-legge Luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, pubblicato nella *Gazzetta* del 31 agosto u. s., i prezzi delle inserzioni sono stati modificati come segue:

Annunzi giudiziari, centesimi trenta } per ogni linea di colonna o spazio di
Altri avvisi, centesimi quaranta . . . } linea.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1463 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 547;
Visto il R. decreto del 29 dicembre 1910, n. 955;
Vista la legge 8 giugno 1911, n. 550;
Riconosciuta la necessità di dotare la R. stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo di un terreno molto più esteso di quello di cui al presente dispone per lo svolgimento della sua attività;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con il ministro segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere all'acquisto ed alla sistemazione completa del campo sperimentale in servizio della R. stazione di bieticoltura di Rovigo, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a mutuare, alle condizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, al Ministero d'agricoltura, la somma di L. 200.000.

Art. 2.

Per provvedere al pagamento degli interessi annuali del prestito di L. 200.000, al saggio del 4 per cento, e della quota di ammortamento in 35 anni sarà aumentato di L. 10.715,46 il capitolo 65 del bilancio del Ministero d'agricoltura per l'esercizio 1917-918, e il capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1466 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il relativo regolamento generale, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione della legge 2 giugno 1910, n. 277, contenente provvedimenti per il Demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della selvicoltura, approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 188;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659, contenente norme per le promozioni, durante la guerra, ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante la guerra le promozioni al grado di ispettore forestale per i posti che sono e che, in detto periodo di tempo, si renderanno vacanti nell'Amministrazione forestale dello Stato, sono, a deroga di ogni contraria norma legislativa e regolamentare, conferite ai sotto ispettori forestali di 1ª classe che ne siano riconosciuti meritevoli dal Comitato del personale così per buona condotta ed operosità, come per capacità tecnica ed amministrativa, coltura, intelligenza ed attitudine ad esercitare le funzioni di ispettore.

Il giudizio di promovibilità deve comunque trovare conferma nel complesso delle classificazioni riportate dall'impiegato nelle note informative.

I funzionari così promossi prenderanno posto dopo gli attuali ispettori di 2ª classe.

Art. 2.

Sono applicabili a dette promozioni le disposizioni dell'art. 2, comma 1, art. 3, art. 4 e art. 6 del predetto decreto Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659. Tuttavia la decorrenza agli effetti economici e giuridici delle promozioni effettuate in virtù del presente decreto non potrà mai essere anteriore a quella dell'ultima promozione al grado di ispettore precedentemente avvenuta.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1453 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la guerra e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È devoluta al Comitato dei ricorsi, costituito in seno alla Commissione centrale degli approvvigionamenti, la decisione delle controversie e dei ricorsi relativi:

a) agli impegni assunti, in base all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, da agricoltori, di cedere il prodotto di cereali, legumi e tuberi commestibili, allo Stato, a prezzo superiore a quello d'impero fissato per il relativo raccolto; nonchè agli impegni assunti da detentori e produttori in base all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1916, n. 538;

b) alle concessioni di macchine agrarie, e di altro, disposte in esecuzione del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788.

Contro le decisioni del Comitato non è ammesso alcun mezzo di impugnazione nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa.

Art. 2.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve pervenire alla segreteria del Comitato nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di comunicazione dell'atto o provvedimento che si impugna. Per gli atti o provvedimenti emanati prima della entrata in vigore del

presente decreto il termine predetto decorre dal giorno della pubblicazione del decreto stesso.

Art. 3.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, che avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — ORLANDO — SACCHI — MEDA — CARCANO — GIARDINO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1455 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 561 e il Nostro decreto 17 giugno 1915, n. 887, relativi alle esonerazioni temporanee dei militari richiamati;

Visto il Nostro decreto 10 maggio 1917, n. 788, concernente provvedimenti per la coltivazione dei cereali;

Ritenuta la convenienza di provvedimenti intesi a facilitare la concessione di esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi a personali delle aziende agrarie, nell'interesse della produzione, specie di quella dei cereali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le armi e munizioni, di concerto con quelli della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le istanze delle aziende agricole a conduzione familiare nelle quali la famiglia del coltivatore diretto del fondo sia rimasta, per effetto delle chiamate alle armi, priva di qualsiasi uomo valido fra i 16 e i 65 anni, intese ad ottenere l'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi di un militare appartenente alla famiglia stessa, prima di essere decise dalle Commissioni locali per le esonerazioni, saranno prese in esame da apposite Sottocommissioni presso le Commissioni provinciali di agricoltura istituite con decreto Luogotenenziale 30 maggio 1916, n. 515 e trasmesse alle Commissioni locali per le esonerazioni temporanee, se ritenute meritevoli di accoglimento.

Le altre invece, sulle quali le Sottocommissioni di agricoltura abbiano espresso parere sfavorevole, non avranno seguito e non potranno formare oggetto del ricorso di cui all'art. 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Qualora peraltro le aziende facciano pervenire lagnanze o reclami al Ministero di agricoltura, questo, ove li riconosca fondati, e si formi un convincimento diverso dal parere espresso dalla Sottocommissione di agricoltura, invierà gli atti alla Commissione locale per le esonerazioni, per l'ulteriore svolgimento ordinario previsto dalle norme vigenti in materia di esonerazioni, compreso l'eventuale ricorso di cui all'accennato art. 3 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 561.

Art. 2.

Alle deliberazioni delle Commissioni locali per le esonerazioni sulle istanze delle aziende agrarie in genere, delle aziende a conduzione familiare di cui all'articolo precedente, delle Associazioni agrarie cooperative, degli uffici di collocamento di mano d'opera agricola e su quelle per l'esonerazione di operai agricoli specializzati assisterà, con voto consultivo, il rappresentante delle Sottocommissioni di agricoltura della Provincia cui appartiene l'azienda agricola richiedente l'esonerazione di personale.

Art. 3.

In deroga all'allegato C, art. 11, del decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, relativo alle tasse di bollo sui documenti per la esonerazione dal servizio effettivo sotto le armi, le istanze per le esonerazioni che siano richieste dalle aziende agricole a conduzione familiare, di cui all'art. 1 del presente decreto, saranno soggette all'unica tassa di bollo di L. 2,00, la quale dispenserà dal bollo da applicarsi sul foglietto di esonerazione mod. *E-bis*, che viene rilasciato ai militari esonerati.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — DALLOLIO — GIARDINO — DEL BONO — RAINERI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1489 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato, con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 maggio 1915, n. 767;

Visti i decreti Luogotenenziali dell'11 luglio 1915, n. 1084; e del 20 novembre 1916, n. 1652;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra è istituita una speciale categoria di aspiranti dentisti, la quale, nella progressione della gerarchia sarà compresa fra i sottufficiali e gli ufficiali.

Gli aspiranti dentisti saranno però considerati come rivestiti dello stato di ufficiale, e perciò sarà loro fatto, a tutti gli effetti, il trattamento previsto dalle leggi sullo stato degli ufficiali.

Art. 2.

Il grado di aspirante dentista è conferito per determinazione ministeriale.

Con apposite disposizioni sarà provveduto per stabilire la divisa e gli speciali distintivi degli aspiranti dentisti e le norme per il conferimento del grado stesso, e per l'impiego nella organizzazione del servizio sanitario dell'esercito.

Art. 3.

Possono essere nominati aspiranti dentisti i militari di qualsiasi classe o categoria, di età non superiore a 46 anni, che siano abilitati all'esercizio dell'odontoiatria a termini degli articoli 3 e 4 della legge 31 marzo 1912, n. 298.

Il numero degli aspiranti da nominarsi non potrà superare i seicento.

Art. 4.

Agli aspiranti dentisti saranno corrisposti gli assegni e le indennità stabilite per i sottotenenti di complemento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — GIARDINO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 26 luglio 1917, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Carinola (Caserta).*

ALTEZZA!

Da una inchiesta eseguita presso il comune di Carinola risultò che l'Amministrazione aveva svolta un'azione disordinata ed irregolare, rivolta più che altro alla protezione di interessi particolari, e che all'azione invadente e non sempre corretta e spassionata del segretario comunale faceva riscontro l'inerzia dell'Amministrazione, di fronte a gravi problemi del Comune, e soprattutto la scarsa sua attività e la inefficace vigilanza nella esecuzione di importanti opere pubbliche.

Risultò inoltre che una buona parte delle quote del demanio comunale, anzichè godute dai poveri, erano abusivamente date in affitto, ed altre trovavansi in possesso di benestanti senza che il Comune si fosse curato di rivendicarle. Non meno deplorevole apparve l'inerzia del Comune di fronte agli usurpatori di quote demaniali, appartenenti per la maggior parte al partito di cui la maggioranza consiliare è l'esponente, non essendosi curata l'Amministrazione di esercitare il diritto di revindica spettantele su esse, mentre avrebbe poi potuto riquotizzarle con beneficio di numerose famiglie di agricoltori.

L'azione degli amministratori risultò infine deficiente e riprovevole, anche per i danni derivati al Comune, nella sorveglianza della esecuzione di opere pubbliche affidate ad appaltatori. Si espose facilmente il Comune a litigi cogli appaltatori per ragione di risentimento o per accondiscendenze ingiustificate che incoraggiarono le imprese ad inadempimenti, tanto che si può dire che ogni appalto di lavori e di fornitura diede luogo a litigi.

Le deduzioni dell'Amministrazione, cui tali addebiti furono contestati, non risultarono esaurienti; e poichè, essendo rimasto inefficace ogni richiamo dell'autorità politica locale, sarebbe vano attendere che essa muti i sistemi sin qui seguiti, e dia alla propria azione quel più vigoroso impulso che la soddisfazione dei bisogni della popolazione richiede, l'estremo rimedio dello scioglimento del Consiglio comunale appare indispensabile.

In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato in adunanza del 19 corrente; ed a ciò provvede appunto lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Carinola, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. Claudio Rugarli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto l'art. 35 lettera *b)* della legge 31 marzo 1904, n. 140, portante provvedimenti a favore della Basilicata;

Considerata la speciale utilità di favorire attualmente la selezione del seme di frumento e la concimazione chimica delle colture alimentari;

Sulla proposta dell'ispettore generale del bonificamento agrario;

Decreta:

Ai piccoli agricoltori della Basilicata, che coltivino non oltre 10 ettari di terreno, e che, nell'annata agraria 1917-918, acquisteranno, per la semina, sementi di frumento duro selezionato, oppure somministreranno alle proprie colture alimentari opportuna concimazione chimica, potrà essere concesso, a titolo di premio il rimborso di non oltre L. 8 per ogni quintale di frumento selezionato impiegato per semente, e di non oltre un quarto della spesa effettiva per l'acquisto dei concimi.

Le domande per il conseguimento dei premi dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, per mezzo dei direttori delle RR. Cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata (Potenza, Melfi, Matera e Chiaromonte) non più tardi del 28 febbraio 1918.

Esse conterranno:

a) cognome, nome, paternità e residenza abituale del coltivatore;

b) indicazione del Comune e della località in cui si trova l'azienda nella quale si pratica la coltivazione del frumento o la concimazione, aggiungendo notizie, per quest'ultima, sulla qualità, titolo e quantità di concimi chimici adoperati o da adoperare, nonchè sulla coltura o sulle colture concimate o da concimarsi:

c) regolare fattura dei Consorzi o Enti agrari o Ditte che fornirono la semente o i concimi.

Saranno riguardati come documenti di conferma, per l'acquisto della semente di frumento, la dichiarazione delle Commissioni di requisiziono cereali, e per l'acquisto dei concimi le ricevute delle spedizioni ferroviarie.

Ai funzionari delle cattedre ambulanti di agricoltura competerà inoltre, l'accertamento della qualità della semente (mediante richiesta di campioni) nonchè della avvenuta semina del frumento o della somministrazione dei concimi.

Le domande per il conseguimento dei premi saranno prese in considerazione in ordine cronologico, fino alla concorrenza di L. 30.000 per i premi relativi all'acquisto di sementi di frumento e di lire 30.000 per i premi relativi all'acquisto dei concimi.

Tuttavia, le somme che non fossero aggiudicate per una delle iniziative potranno essere portate in aumento a quelle dell'altra, in cui il numero dei concorrenti da premiarsi ecceda quello dei premi disponibili.

Al pagamento dei premi e delle spese necessarie per l'aggiudicazione dei premi stessi sarà provveduto cogli stanziamenti 1916-917 e 1917-918 indicati al n. 5 della tabella *A*, annessa alla legge 31 marzo 1904, n. 140.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 settembre 1917.

Il ministro: RAINERI.

IL COMMISSARIO GENERALE

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti i decreti Luogotenenziali 16 gennaio 1917, n. 76 e 17 giugno 1917, n. 978;

DISPONE:

Art. 1.

Quando si procede a requisizione di carrube, per i bisogni dell'esercito e della popolazione civile, deve essere osservato il prezzo massimo di L. 35 il quintale, per merce di ottima qualità, posta al magazzino del detentore, in sacchi forniti dall'Amministrazione. Per la merce giudicata di qualità inferiore il prezzo sarà determinato caso per caso, insindacabilmente, dalla Commissione di requisizione.

Art. 2.

La presente ordinanza entrerà in vigore nel giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 23 settembre 1917.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti ed i consumi
CANEPA.

IL COMMISSARIO GENERALE

PEI COMBUSTIBILI NAZIONALI

Visti i risultati del censimento della legna e del carbone vegetale;

Ritenuto che la quantità di carbone esistente in provincia di Parma è scarsa per modo da riuscire inadeguata ai bisogni di quella popolazione civile nel prossimo inverno, onde è opportuno impedire che le scorte esistenti vengano maggiormente diminuite;

Visti i decreti Luogotenenziali 22 febbraio 1917, n. 261, 26 aprile 1917, n. 696, e 5 agosto 1917, n. 1215;

Vista la propria ordinanza 21 agosto 1917;

ORDINA:

Fino a nuova disposizione ed in mancanza fino a tutto il 31 dicembre p. v., è vietata l'esportazione di carbone vegetale dalla provincia di Parma con qualunque mezzo e per qualunque destinazione, salve le deroghe di cui all'art. 1 (ultimo capoverso) dell'ordinanza sopracitata.

Il signor prefetto della provincia di Parma è incaricato dell'esecuzione e pubblicazione del presente decreto.

Roma, 20 settembre 1917.

Il commissario generale: DE VITO.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Vista la deliberazione presa oggi stesso dalla Commissione delle prede nel giudizio di legittimità per la cattura del motoscafo *Beleno:*

Visto l'art. 11 del regolamento interno di questa Commissione 26 giugno 1915, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 luglio 1915;

Udito il commissario del Governo;

DICHIARA

chiusa l'istruttoria nel procedimento relativo al giudizio di legittimità per la cattura del motoscafo *Beleno* e manda al segretario della Commissione delle prede per la notifica e pubblicazione prescritta dall'art. 11 del regolamento interno.

Roma, 19 settembre 1917.

Il presidente: *La Terza.*

Il commissario del Governo: *De Notaristefani.*

Il segretario: *Marcelli.*

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 19 settembre 1917 in Poggio all'Agnello, provincia di Pisa, e il 21 settembre 1917 in Narbolia, provincia di Cagliari, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di paga-

mento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 settembre 1917, in L. 148,57.

MINISTERO
DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio interno.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 25 settembre 1917, da valere per il giorno 26 settembre 1917:

Franchi	133 74 1/2	Dollari	7 75 1/2
Lire sterline	36 93	Pesos carta	3 34 1/2
Franchi Svizzeri	164 49 1/2	Lire oro	—

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, fissato d'accordo col Ministero del tesoro.

Roma, 25 settembre 1917.

Titoli di Stato.	Corso medio
CONSOLIDATI.	—
Rendita 3,50 % netto	81 52 1/2
Rendita 5,50 % netto (emissione 1902)	78 95
Rendita 3,00 % lordo	54 50
Prestito 5 % netto	91 20
REDIMIBILI.	
Buoni del tesoro quinquennali 4 % con scadenza:	
al 1° ottobre 1917	99 92
al 1° aprile 1918	99 62
al 1° ottobre 1918	99 13
al 1° aprile 1919	98 33
al 1° ottobre 1919	97 75
al 1° ottobre 1920	96 41
Buoni del tesoro triennali 5 % con scadenza:	
al 1° aprile 1919	99 71
al 1° ottobre 1919	99 52
Buoni del tesoro quinquennali 5 % con scadenza:	
al 1° aprile 1921	98 84
al 1° ottobre 1921	98 68
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione gennaio 1915)	86 01
Prestito nazionale 4 1/2 % netto (Emissione luglio 1915)	86 04
Prestito nazionale 5 % netto (Emissione gennaio 1916)	90 79
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	396 50
Obbligazioni 3 % netto redimibili	356 50
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	297 10
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana	347 50
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	340 —
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D1	342 50
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	560 —
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	308 —
Obbligazioni 5 % del prestito unificato dalla città di Napoli	80 20
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	412 —
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	456 44
Cartelle fondiarie.	
Cartelle del Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena 5 %	469 68
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3,75 %	483 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	498 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	466 —
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	433 75
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	468 50

Avvertenze. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale (emissione gennaio 1915 e luglio 1915, 4 1/2 0/0 netto; emissione gennaio 1916, 5 0/0 netto) delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0, delle cartelle di Credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più gli interessi »; per tutti gli altri titoli s'intende « compresi gli interessi ».

CONCORSI

MINISTERO
DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Insegnamento industriale

CONCORSO alla cattedra di lingua francese nella R. scuola industriale femminile « Regina Margherita » di Napoli.

È aperto in Roma presso il Ministero di industria, commercio e lavoro il concorso al posto d'insegnante di lingua francese nella R. scuola industriale femminile « Regina Margherita » di Napoli.

Lo stipendio annuo lordo è fissato per il periodo di esperimento in L. 2000 e in L. 2500 dopo conseguita la stabilità.

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali la persona nominata sarà sottoposta ad almeno due ispezioni.

Al concorso potranno prender parte soltanto le donne.

Esso è per esami e per titoli. Tutte le concorrenti saranno chiamate ad uno o più esperimenti che potranno consistere in lezioni e in prove grafiche.

Alle concorrenti verrà dato avviso per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata del giorno in cui cominceranno tali prove. Coloro che non si presenteranno nei giorni fissati per gli esperimenti e coloro che mancheranno ad uno di questi perderanno ogni diritto. La loro assenza sarà ritenuta come rinunzia al concorso.

La relazione della Commissione giudicatrice dovrà contenere il giudizio definitivo per tutte le concorrenti e la classificazione di esse in ordine al merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascuna candidata.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su cento.

Il posto sarà conferito alla concorrente classificata prima nella graduatoria. In caso di rinunzia, della prima classificata, potrà disporsi la nomina della seconda e così via via.

Le candidate che saranno dichiarate idonee potranno tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominate in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per la quale è aperto l'attuale concorso purchè ne sia fatta proposta dal Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti dei concorsi medesimi e non vi siano domande di trasferimento.

Coloro che intendono prender parte al concorso debbono farne domanda al Ministero di industria, commercio e lavoro su carta bollata da L. 2.

Le domande dovranno pervenire in plico raccomandato con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirle l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove la concorrente risiede, con la indicazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° abilitazione all'insegnamento del francese nelle scuole medie di 2° grado o altro titolo specialmente di esercizio professionale che dalla Giunta del competente Consiglio della istruzione sia ritenuto valevole per l'ammissione al concorso in mancanza del titolo predetto di studio;

6° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera e in duplice esemplare dei documenti, delle pubblicazioni e dei lavori presentati.

Ai documenti di rito le concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito dovranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero d'industria, commercio e lavoro, nominato con decreto Reale o Ministeriale, è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 3 e 4 purchè comprovi la sua qualità e la sua permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

È esclusa la facoltà alle concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Nelle domande di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo della concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire in plico separato dai lavori e dalle pubblicazioni presentate dalle concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalle domande di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il presente avviso di concorso.

Non si accetteranno documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

I pacchi contenenti lavori e pubblicazioni dovranno portare allo esterno in modo visibile il nome e il cognome della concorrente e la indicazione del presente concorso.

La restituzione dei documenti e dei lavori sarà fatta a cura del Ministero il quale però non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti e smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire le pubblicazioni inviate.

Roma, 16 settembre 1917.

Il ministro: DE NAVA.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *25 settembre 1917* — (Bollettino di guerra n. 854).

Dal giogo dello Stelvio al Monte Rombon, proficua attività di nostri nuclei esploranti e moderate azioni di artiglieria.

Nella regione di Monte Nero il nemico fece brillare una potente mina sotto le nostre posizioni, sulle quali concentrò poscia violentissimo fuoco di artiglieria. Il pronto ed efficace tiro di interdizione, ostacolando l'avanzata delle fanterie impedì all'avversario di conseguire alcun vantaggio. I danni prodotti dall'esplosione sono minimi.

Sull'altopiano di Bainsizza attacchi parziali nemici vennero respinti a colpi di granata a mano. Sul Carso catturammo qualche prigioniero.

Durante la giornata quattro tonnellate di bombe ad alto esplosivo, lanciate dai nostri aviatori, hanno provocato distruzioni ed incendi negli impianti ferroviari e nelle stazioni di Podberda (Val di Bazza) e di Rifemberga (Carso).

Nella notte una nostra aeronave, sorpresi nel vallone di Chiapovano intensi movimenti di truppe e di autocolonne, li sbaragliava fulminandoli con una tonnellata di proiettili.

Cadorna.

Settori esteri.

In tutti i settori del teatro della guerra la situazione dei belligeranti continua a mantenersi, in massima, invariata.

In Livonia, sulla strada di Pskow, i russi hanno attaccato ieri con successo i tedeschi e inflitto loro gravi perdite in morti, feriti, prigionieri e materiale da guerra. In Fiandra, in Picardia e in Champagne non vi sono stati che piccoli combattimenti, in maggioranza colpi di mano, e cannoneggiamenti più o meno violenti, durante i quali le forze anglo-franco-belghe hanno mantenuto le proprie posizioni.

Dalla Rumenia, dalla Macedonia, dal Caucaso, dalla Mesopotamia e dalla Palestina non sono segnalati altri fatti d'arme.

L'Ammiragliato britannico smentisce l'affermazione tedesca, secondo la quale la cattedrale di Ostenda sarebbe stata colpita durante l'ultimo bombardamento.

Fotografie prese dagli aviatori dimostrano che i docks natanti sono stati affondati e rovesciati; la maggior parte delle officine dei cantieri sono state completamente demolite e sette altre sono state danneggiate; parte dei ricoveri dei sottomarini sono scomparsi.

Un telegramma ufficiale da Londra informa che ieri l'altro sera aeroplani tedeschi attaccarono la costa sud-est e volarono su varie zone delle contee del Kent e dell'Essex. Alcuni di essi seguirono il corso del Tamigi e lanciarono alcune bombe su Londra. Assaliti con vivo cannoneggiamento, fuggirono non senza aver lanciato alcune bombe, che uccisero e ferirono alcune persone. In una città della costa sud-orientale essi lanciarono otto bombe, uccidendo e ferendo altre persone.

Secondo le ultime informazioni, il numero delle vittime si eleverebbe a quindici morti e settanta feriti.

L'*Agenzia Stefani* comunica maggiori notizie sulla guerra con i seguenti telegrammi:

PIETROGRADO, 25. — Un comunicato del grande stato maggiore in data 24 corrente, dice:

Fronte settentrionale. — In direzione di Riga, nella regione a sud della strada di Pskow, nostri elementi prendendo l'offensiva hanno occupato combattendo un settore delle posizioni nemiche sul fronte di Silzemnek, una versta a nord-est di Spitali Timmerman. I tedeschi subirono grandi perdite e lasciarono sul campo di battaglia circa quattrocento cadaveri. Abbiamo fatto sessanta prigionieri e catturato dieci mitragliatrici. Durante il combattimento il valoroso generale Sokolow, che lo dirigeva, rimase ferito alla testa da una scheggia di granata.

Fronte occidentale, sud-occidentale e romeno. — Fuoco di fucileria e ricognizioni di esploratori.

Fronte del Caucaso. — Situazione immutata.

Aviazione. — Il 21, in direzione di Kowel, nostri aviatori bombardarono organizzazioni di retrovia e convogli del nemico nei villaggi di Melnitza e di Noujel, lanciandovi oltre sette pudi di bombe che provocarono incendi. Ad ovest di Goussiatine l'aviatore alfiere Jaguelle abbattè un aeroplano nemico che cadde nella regione del villaggio di Tchabarouyka. Il 20 in direzione di Kezdyvazarbely, l'aviatore romeno, capitano Mikhaletti, abbattè in combattimento aereo un apparecchio nemico che cadde nelle posizioni avversarie. Nella regione del corso inferiore del Danubio nostri idroplani lanciarono con buon risultato diciotto bombe sulle posizioni nemiche.

PARIGI, 25. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Attività delle due artiglierie sul fronte dell'Aisne, nel settore di Hurtebise e a sud di Juvincourt.

Arrestammo colpi di mano sui nostri posti avanzati ad est del Teton e a nord della quota 304.

Sulla riva destra della Mosa il nemico continuò il bombardamento della regione a nord del bosco La Chaume e rinnovò i suoi tentativi sulle nostre trincee verso Beaumont. Malgrado l'uso intensivo di lanciafiamme, fu respinto con gravi perdite senza ottenere alcun vantaggio. Nei Vosgi scontri di pattuglie.

Tre aeroplani tedeschi furono abbattuti nella giornata di ieri dai nostri piloti.

PARIGI, 25. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

La lotta di artiglieria si mantiene vivissima nelle regioni di Hurtebise e di Craonne e sulla riva destra della Mosa, nella regione del bosco Le Chaume. Nessuna azione di fanteria. Nulla da segnalare sul resto del fronte.

LONDRA, 25. — Un comunicato del maresciallo Haig, del pomeriggio di ieri, dice:

Insieme col bombardamento annunziato nel comunicato di stamane, il nemico ha tentato questa mattina due colpi di mano in vicinanza di Monchy Lepreux e un altro a sud della ferrovia Arras-Douai. Nei tre casi il nemico è stato respinto lasciando numerosi morti dinanzi alle nostre trincee.

Un altro reparto nemico ha attaccato le nostre trincee ad ovest di La Bassée stamane di buon'ora. Uno dei nostri uomini manca.

Nostre pattuglie, attivissime durante la giornata, hanno ricondotto alcuni prigionieri. L'attività della nostra artiglieria continua.

La notizia secondo la quale alcuni nostri uomini risultavano mancanti dopo il colpo di mano nemico della notte scorsa presso La Bassée è stata successivamente riconosciuta inesatta. Nessun nostro uomo manca.

Le operazioni aeree non sono state molto attive. Tuttavia nostri aviatori e palloni frenati hanno cooperato con l'artiglieria. Inoltre nostri aviatori hanno lanciato 167 bombe su accantonamenti e aerodromi nemici. Otto apparecchi nemici sono stati abbattuti in combattimento e sei costretti ad atterrare privi di direzione. Un altro apparecchio nemico è stato abbattuto il 22 settembre, oltre quelli già annunciati per lo stesso giorno. Tre nostri aeroplani mancano.

LONDRA, 25. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Abbiamo effettuato un colpo di mano coronato da successo la notte scorsa ad est di Epehy. Abbiamo fatto alcuni prigionieri. Un tentativo del nemico di impadronirsi di uno dei nostri avamposti a nord-est di Lens è stato respinto dopo una lotta a colpi di bombe. L'artiglieria nemica è stata attiva durante la notte ad est e nord di Ypres.

SALONICCO, 25. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito serbo in data 24 corr. dice:

Ieri fuoco di fucileria in vari punti, e fuoco reciproco di artiglieria.

PARIGI, 25. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 24 corr., dice:

Nessun avvenimento importante sull'insieme del fronte. Grande attività di artiglieria e di aviazione da una parte e dall'altra.

PARIGI, 25 (ufficiale). — Nostri velivoli hanno effettuato varie operazioni di bombardamento nella giornata del 24 e nella notte dal 24 al 25. Durante tali spedizioni sono stati lanciati diecimila chilogrammi di proiettili sulle stazioni di Cambrai, di Luxembourg, di Longuyon, di Brioulle ed altre. Parecchi incendi sono stati constatati negli edifici bombardati.

LA NOSTRA GUERRA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ZONA DI GUERRA, 25. — S. M. il Re, su proposta del generale Cadorna, ha conferito la gran croce dell'Ordine militare di Savoia al generale Capello.

ROMA, 25. — Il merito delle due vittorie aeree annunciate sul bollettino di guerra del 24 corrente spetta al maggiore Piccio (12ª vittoria) ed ai tenenti Ranza e Sobella, che sono rispettivamente al loro 7° e 4° trionfo aereo.

ROMA, 25. — La sera del 23 corrente idrovolanti nemici hanno volato su Grado e poscia sui paeselli indifesi del litorale lanciandovi numerose bombe che causarono qualche vittima nella popolazione rurale. Una donna restò uccisa.

Poichè nessun bombardamento è stato da noi eseguito su centri abitati e non in stato di difesa del territorio nemico, l'atto inumano non può trovare scusante nelle solite ragioni di rappresaglia tanto frequentemente addotte dall'avversario a giustificazione di imprese del genere di questa.

CRONACA ITALIANA

Acquisti vietati. — L'*Agenzia Stefani* comunica: « Viene a conoscenza del Ministero armi e munizioni che da parte di alcune ditte nazionali si fanno tentativi per acquisti di acetone sui mercati degli Stati Uniti d'America e del Canadà, intralciando così le pratiche intraprese tra i Governi alleati allo scopo di assicurare l'approvvigionamento di tale prodotto.

Poichè tali trattative non avrebbero altro risultato che quello di turbare il mercato elevando i prezzi, si diffida a non intavolare tali trattative ed interrompere immediatamente quelle in corso ».

Il più lungo volo in aeroplano compiuto attraverso l'Europa. — La mattina del 24 corr., alle ore 9,35, è partito dal campo di aviazione di Mirafiori, presso Torino, il capitano aviatore Laureati, diretto a Londra. Egli montava un apparecchio completamente nazionale e portava come passeggero il motorista Tonso.

Recava pure messaggi augurali per i ministri inglesi.

Giunge ora notizia da Londra che il capitano Laureati ha felicemente atterrato alle 15,30, ora inglese, impiegando così a percorrere i più che 1200 km. che separano Torino da Londra circa sei ore e mezza.

Al suo arrivo egli fu festeggiatissimo e ricevette anche le congratulazioni del Re Giorgio.

È questo il più lungo volo che sia stato compiuto attraverso l'Europa.

L'aviatore Laureati fu accompagnato per via aerea dal tenente Brack Papa da Torino fino a Modane, dove quest'ultimo iniziava la discesa verso Chambéry.

Per la propaganda della nostra guerra. — Il Comitato della « Dante Alighieri » di Rio Janeiro ha inviato alla sottoscrizione del Touring Club italiano, per la pubblicazione del volumetto per la conoscenza all'estero della nostra guerra, la cospicua somma di L. 5000.

L'offerta era accompagnata da una nobilissima lettera.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

BUENOS AYRES, 25. — La Camera dei deputati con 53 voti contro 18 si è pronunciata a favore della rottura diplomatica con la Germania.

PARIGI, 25. — Il *Temps* ha da Londra: La Costarica ha dichiarato la guerra alla Germania.

PARIGI, 25 (ufficiale). — Il capitano, aviatore, Guynemer la mattina dell'11 corrente parti in ricognizione per la regione delle Fiandre. Durante le peripezie d'un inseguimento di apparecchio nemico, si trovò separato dal suo compagno di pattuglia e quindi non fu più rivisto. Tutti i nostri mezzi di ricerca messi in opera fino ad oggi non diedero alcuna informazione complementare.

PIETROGRADO, 25. — Si ha da Yalta: La malattia dell'ex-imperatrice vedova, Maria Feodorowna, si è complicata. Le condizioni dell'inferma sono gravi.

PARIGI, 25. — Jean Goldschild, detto « Goldsky », ex-collaboratore del *Bonnet Rouge*, è stato arrestato per accusa di intelligenze col nemico.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.